



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente

ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

Comuni di
CAMPITELLO DI FASSA/CIAMPEDEL
CANAZEI/CIANACEI
MAZZIN/MAZIN
MOENA/MOENA
SAN GIOVANNI DI FASSA/SEN JAN
SORAGA DI FASSA/SORAGA

ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE
DEL PROCURADOR E DI 16 COMPONENTI DEL CONSEI GENERAL
DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

2025

Questa pubblicazione illustra le norme che regolano il procedimento di formazione e di presentazione delle candidature per l'elezione del Procurador e di sedici componenti del Consejo general del Comun general de Fascia, costituito ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*) e della legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 (*Approvazione dello statuto del Comun General de Fascia*), nonché per l'esame delle candidature da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Comun general.

Le istruzioni hanno il fine di agevolare il compito degli organi e degli uffici competenti, dei partiti, dei gruppi o movimenti politici e dei candidati e di assicurare che tale fondamentale atto preparatorio alla consultazione elettorale possa essere attuato con la massima regolarità, chiarezza e speditezza.

Nella parte quinta vengono riportate le sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature.

In allegato, allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste, sono riprodotti i modelli degli atti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature. I modelli sono reperibili sul sito internet della Provincia (all'indirizzo <https://elezioni.provincia.tn.it/Elezioni-Comun-general-de-Fascia-2025>).

Gli articoli di legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono al Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente testo, è possibile fare riferimento alle “Istruzioni per la presentazione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei consigli comunali per i comuni della provincia di Trento” emanate dalla Regione.

INDICE

PREMESSA.....	5
PARTE PRIMA - DEPOSITO PRESSO LA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DEL CONTRASSEGNO DI LISTA	6
§ 1. Premessa.....	6
§ 2. Modalità e termini da osservare per il deposito dei contrassegni di lista	6
PARTE SECONDA – FORMAZIONE, PRESENTAZIONE E RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE	8
§ 3. Premessa.....	8
§ 4. Formazione delle candidature (art. 235).....	8
4.1 Autenticazione delle sottoscrizioni	8
4.1.1 Modalità di autenticazione delle sottoscrizioni.....	8
4.1.2 Soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni.....	8
4.1.3 Presenza del sottoscrittore all'atto dell'autentica.....	9
4.1.4 Modalità di identificazione del sottoscrittore.....	9
4.1.5 Generalità del pubblico ufficiale che esegue l'autentica.....	10
4.1.6 Organizzazione per l'espletamento delle funzioni autenticatorie.....	10
4.2 Candidati.....	11
4.2.1 Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a componente del Consigli general dei cittadini di altro Stato dell'Unione Europea.....	11
4.2.2 Accettazione ed autenticazione della candidatura - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità.....	11
4.2.3 Numero dei candidati e rappresentanza di genere.....	13
4.3 Collegamenti tra il candidato - procurador ed una o più liste.....	14
4.4 Contrassegno di lista.....	15
4.5 Sottoscrittori della lista	16
4.5.1 Regolamento europeo in materia di protezione di dati personali	16
4.5.2 Liste con obbligo di sottoscrizioni	16
4.5.3 Liste senza obbligo di sottoscrizioni.....	17
§5. Presentazione e ricevimento delle candidature (art. 242).....	18
5.1 Documenti necessari per la presentazione delle candidature.....	18
5.2 Luogo, termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature.....	20
5.3 Chi può effettuare la materiale presentazione delle candidature.....	20
5.3.1 Lista con contrassegno ammesso a deposito.....	20
5.3.2 Lista con contrassegno non depositato.....	20
5.3.3 Candidature alla carica di Procurador.....	21
5.4 Compiti della segreteria del Comun general relativi alla ricezione delle candidature.....	21
5.5 Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature	23
5.5.1 Rinuncia alla candidatura	23
5.5.2. Candidati deceduti, che hanno ritirato il consenso o sono stati esclusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste	23
PARTE TERZA – COLLEGAMENTO FRA LE LISTE – DELEGATI DI LISTA – RAPPRESENTANTI DI LISTA – TURNO DI BALLOTTAGGIO.....	24
§6 Delegati di lista	24
§ 7. Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'ufficio centrale	24
7.1 Carattere facoltativo delle designazioni.....	24

7.2	Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.....	24
7.3	A chi vanno presentate le designazioni	25
7.4	Requisiti dei rappresentanti di lista	25
§8.	Turno di ballottaggio per l'elezione del Procurador	25
PARTE QUARTA – ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI		26
§ 9	Premessa.....	26
§ 10.	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.....	26
10.1	Adempimenti dell'ufficio centrale circoscrizionale	26
10.2	Ulteriori adempimenti dell'ufficio centrale circoscrizionale.....	31
§ 11.	Trasmissione alla Provincia delle candidature approvate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.....	31
§ 12.	Comunicazione ai comuni dell'elenco delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale	32
§ 13.	Turno di ballottaggio per l'elezione del Procurador	32
PARTE QUINTA – SANZIONI PENALI PER I REATI INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....		34
§ 14.	Sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature	34
ALLEGATI		36

PREMESSA

La disciplina per l'elezione degli organi del Comun General de Fascia è contenuta nell'articolo 10 dello statuto del Comun General de Fascia approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1.

L'articolo 10, comma 3, dello statuto del Comun General de Fascia, in relazione alla elezione di sedici componenti il Consei general e del Procurador, rinvia, per tutto quanto non diversamente disciplinato dallo stesso statuto, alla normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con più di tremila abitanti. Tali norme sono contenute nel Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Il procedimento di presentazione delle candidature si svolge attraverso le seguenti operazioni:

- **deposito facoltativo del contrassegno di lista** presso la Presidenza della Provincia da parte dei soli partiti o raggruppamenti politici organizzati (art. 220);
- **formazione e presentazione delle candidature** presso il Comun general (art. 10, comma 6, L. P. 10 febbraio 2010, n. 1);

PRECISAZIONE

Per il turno generale delle elezioni trova applicazione l'art. 217-bis del Codice degli enti locali della Regione (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5), in base al quale i termini fissati per la pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali (art. 219), la protezione dei contrassegni tradizionali (art. 220) e tutte le norme relative alla presentazione delle candidature (artt. 242 e 244) vengono **anticipati di 14 giorni**.

PARTE PRIMA

DEPOSITO FACOLTATIVO PRESSO LA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

§ 1. Premessa

Ai partiti ed ai raggruppamenti politici organizzati, che intendono partecipare alle elezioni del Procurador e dei sedici componenti il Consei general, è data *facoltà* di garantirsi l'esclusività dell'uso dei propri contrassegni tradizionali.

La qualificazione di "organizzati" richiesta dalla legge per i partiti ed i raggruppamenti politici esclude che possano beneficiare della norma i *raggruppamenti occasionali* che, pur usando il medesimo contrassegno nelle varie tornate elettorali, operano esclusivamente nell'ambito territoriale di un unico comune.

§ 2. Modalità e termini da osservare per il deposito dei contrassegni di lista (art.220)

L'art. 220 stabilisce, con termine perentorio, che il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso la Presidenza della Provincia **tra le ore 8.00 del 59° e le ore 20.00 del 58° giorno precedente quello della votazione.**

Il contrassegno oltre che in bianco e nero può essere anche a colori, deve essere riprodotto su foglio bianco formato protocollo e presentato in **triplice** esemplare di cm 10 di diametro.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, venga depositato il contrassegno su supporto informatico, nei formati ".jpeg" e ".pdf" o tramite pec all'indirizzo: **dip.entilocali@pec.provincia.tn.it**.

Il deposito deve essere effettuato dal segretario regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. In caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, il deposito è effettuato dal rispettivo presidente regionale o provinciale o da persona da loro incaricata con **mandato autentificato da notaio.**

Qualora tali organi (segretario o presidente) non siano previsti dagli statuti dei partiti o dei raggruppamenti politici, o per qualsiasi motivo essi non siano in carica, il deposito può essere effettuato e il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico.

E' importante sottolineare che la carica dei depositanti o eventualmente dei mandanti **deve essere comprovata:**

- nel caso di organizzazione *nazionale*, da un'attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale;
- nel caso di organizzazione *locale*, dall'estratto autentificato del relativo verbale di nomina.

Il Presidente della Provincia, a riprova dell'avvenuto deposito, rilascia ai presentatori ricevuta scritta e datata sul retro di un esemplare del contrassegno depositato.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie: per esempio le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e della legge 20 giugno 1952 n. 645. Sul punto si richiamano le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 6 marzo 2013 n. 1354 e n. 1355 e, da ultimo, TAR Lombardia, Sezione Brescia, Sezione I, 25 gennaio 2018 n. 105.

Al fine della loro protezione, non possono essere depositati:

- contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposito;
- contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli usati tradizionalmente da altri partiti;
- contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore;
- contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa o simboli dei comuni appartenenti al territorio del Comun general de Fascia o del Comun General stesso;
- contrassegni che contengono denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Qualora il contrassegno presentato non possa essere accettato in deposito perché riferibile ad una delle cause escludenti di cui sopra, il depositante potrà beneficiare di un ulteriore termine di 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

L'accettazione dei contrassegni, il rilascio della ricevuta e l'accertamento delle cause che ne hanno eventualmente determinato l'irricevibilità sono di competenza del Presidente della Provincia, al quale spetta inoltre il compito di trasmettere all'ufficio centrale circoscrizionale, istituito presso il Comun general, copia dei contrassegni ammessi al deposito e di pubblicarli sul sito internet della provincia non oltre il cinquantunesimo giorno antecedente quello della votazione.

I contrassegni sono riportati sul sito istituzionale in senso orizzontale, secondo l'ordine stabilito dal Presidente della Provincia mediante sorteggio. A tale sorteggio possono assistere, su richiesta, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il contrassegno.

Il Presidente della Provincia provvede, inoltre, a rilasciare l'attestazione prevista dall'art. 242, comma 4 (vedi paragrafo 5.3.1) sulla delega per la presentazione delle candidature (Allegato 6). Si fa presente che l'attestazione del Presidente della Provincia è rivolta esclusivamente ad autenticare la firma del delegante o dei deleganti, non avendo egli alcun potere di sindacato sui nominativi, già iscritti o meno sulla delega, delle persone delegate.

PARTE SECONDA

FORMAZIONE, PRESENTAZIONE E RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE

§ 3. Premessa

Il procedimento “presentazione delle candidature” è suddivisibile in due fasi:

1. la formazione delle candidature;
2. la presentazione delle candidature e degli allegati presso il Comune general (art. 10, comma 6, L. P. 1/2010)

§ 4. Formazione delle candidature (art. 235)

4.1. AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Il procedimento elettorale si caratterizza per la tassatività dei termini, delle forme e delle procedure per garantire la validità degli atti. Tra questi rientra anche l'autenticazione delle sottoscrizioni. Si ritiene opportuno premettere alcune indicazioni generali per l'autenticazione delle varie sottoscrizioni richieste nel procedimento medesimo.

4.1.1. Modalità di autenticazione delle sottoscrizioni

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e s. m. e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

4.1.2. Soggetti autorizzati ad eseguire autenticazioni

Ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 i soggetti autorizzati all'autenticazione della sottoscrizione sono i seguenti:

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province,
- sindaci metropolitani,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- componenti della conferenza metropolitana,

- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali
- avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'ordine;
- membri del parlamento

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura, qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'Autorità diplomatica o consolare.

I consiglieri comunali in carica possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi "politici" ed amministrativi degli enti locali elencati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 e s.m., la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, sezione terza, ha affermato (v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

L'elencazione dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990 (con le specificazioni di cui sopra) ha carattere tassativo. A questi soggetti comunque si aggiungono coloro che esercitano il potere di autentica in via ordinaria.

4.1.3. Presenza del sottoscrittore all'atto dell'autentica

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale che ne esegue l'autenticazione.

4.1.4. Modalità di identificazione del sottoscrittore

L'autenticazione della firma è effettuata solo a seguito dell'identificazione del sottoscrittore, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. **esibizione di un idoneo documento di identificazione.** E' considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'accertamento dell'identità ed il riconoscimento del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento d'identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione ¹, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato. Pertanto non risultano idonei all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. **conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale.** Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

“Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.

4.1.5. Generalità del pubblico ufficiale che esegue l'autentica

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

4.1.6. Organizzazione per l'espletamento delle funzioni autenticatorie

L'espletamento delle funzioni autenticatorie da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

¹ Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. L'autentica potrà quindi essere considerata valida solo ove non sia indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di tale documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212 e 29 ottobre 2012, n. 5504).

4.2. CANDIDATI (*artt. 74, 75, 239, 240 e 242; L.P. 1/2010: art. 10, commi 1 e 5*)

Possono candidare alla carica di Procurador e di componente del Consei general i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige possono candidare alla carica di componente del Consei general (essendo riservata ai cittadini italiani la carica di sindaco e vice sindaco) secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 e s.m. (vedi sub 4.2.1.)

E' necessario precisare tuttavia che l'articolo 10, comma 5, dello statuto prevede che le liste devono essere formate in modo che tra i candidati sia presente almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa.

I candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente con il soprannome o con il nome volgare, o con il nome del maso. Per le candidate coniugate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito (art. 240, comma 3).

I candidati alla carica di componente del Consei general devono essere contrassegnati da numeri arabi progressivi.

La carica di componente il Consei General è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle ASUC.

Non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general, ivi compreso il Procurador, e a sindaco di uno dei comuni del territorio della Val di Fassa.

Non è ammessa la contemporanea candidatura alla carica di Procurador e di componente del Consei General; non è ammessa inoltre la contemporanea candidatura a membro del Consei general in più di una lista.

Si applicano inoltre le altre norme dell'ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali.

4.2.1. Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a componente del Consei general dei cittadini di altro Stato dell'Unione Europea.

I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la loro candidatura a a membro del Consei general devono produrre, all'atto del deposito delle lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.

Infatti, il Consiglio di Stato in alcune recenti pronunce ha affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 197/1996 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario.

Pertanto:

- l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990;

- l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione; quest'ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuto l'obbligo previsto dalla legge. (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze 15 settembre 2021, n. 6311 e 17 settembre 2021, n. 6357).

Inoltre, ove non siano ancora iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono aggiungere, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

4.2.2. Accettazione ed autenticazione della candidatura – dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità.

Sia i candidati alla carica di Procurador che i candidati alla carica di componente del Consei general devono accettare la candidatura, dichiarando quanto indicato:

- nell'*Allegato 1* per i candidati alla carica di Procurador;
- nell'*Allegato 2* per i candidati alla carica di componente del Consei general;

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere esplicita e non può contenere né condizioni né riserve in contrasto con la legge o tali da rendere dubbia la volontà di accettare.

La firma per accettazione della candidatura deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990, pertanto dai soggetti e con le modalità indicati al paragrafo 4.1.

Ai sensi dell'art. 242 comma 1 lettera c) la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere anche l'esplicita dichiarazione di ogni candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Le cause ostative alla candidatura alla carica di sindaco e consigliere comunale, che si ritengono estese alla carica di Procurador di componente del Consei general, si riferiscono a:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* (associazioni di stampo mafioso anche straniero) del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del Testo unico approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato Testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati nella lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla

- corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d'ufficio), 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 331, secondo comma (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 346-bis (traffico di influenze illecite) del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In base a quanto previsto dall'art. 12 del medesimo d.lgs. n. 235/2012, **unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura** ogni candidato deve attestare l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al predetto art. 10 rendendo una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m..

La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di procurador dovrà altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non incorrere nella causa di incandidabilità prevista dall'art. 75, comma 2, del CEL (art. 242, comma 2, lett. c).

Al momento dell'accettazione della candidatura deve essere indicata la lista collegata che, per i candidati alla carica di componente del Consei general, corrisponderà alla lista di appartenenza, mentre per i candidati alla carica di Procurador è costituita dalla lista o dalle liste con le quali ogni candidato Procurador dichiara il collegamento.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del TU 16 maggio 1960 n. 570, chiunque, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4.2.3. Numero dei candidati e rappresentanza di genere

Per la formazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consei general è necessario tenere conto delle norme tese a promuovere la parità di accesso alle cariche elettive introdotte dal legislatore regionale (art. 240). L'articolo infatti:

1. prevede che le liste dei candidati siano formate da rappresentanti di entrambi i sessi (comma 1) e quindi almeno un rappresentante dell'altro genere deve in ogni caso essere presente nella lista dei candidati;
2. stabilisce il numero massimo di candidati di uno stesso genere che possono far parte della stessa lista e lo rapporta a due terzi del numero massimo teorico di candidati, con eventuale arrotondamento all'unità superiore (comma 2);
3. prevede la riconsiliazione della lista che non presenti almeno un candidato dell'altro genere (comma 4 secondo periodo);
4. dispone la riduzione al numero massimo se un genere supera i due terzi (comma 4 ultimo periodo). A questa disposizione consegue la riconsiliazione della lista che, per effetto della riduzione di genere operata dall'Ufficio centrale circoscrizionale, risulta formata da un numero di candidati inferiore al minimo (art. 244, comma 1, lettera a)).

Il **numero minimo** e il **numero massimo** di candidati alla carica di componente del Consei general di cui una lista può essere formata nonché il numero massimo di candidati dello stesso genere che possono essere presenti nella medesima lista di candidati è indicato nelle seguenti tabelle. Il candidato alla carica di Procurador non deve essere conteggiato nel numero dei candidati alla carica di componente del Consei general.

Numero di candidati alla carica di componente del Consei general e rappresentanza massima per genere

	n. minimo per l'ammissione della lista (3/4 dei componenti il Consei general assegnati)	n. massimo (pari ai consiglieri assegnati)	n. massimo del medesimo genere (due terzi del numero massimo teorico di candidati)
COMUN GENERAL DE FASCIA	12	16	11

In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla medesima lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

A titolo esemplificativo, si indicano di seguito i limiti massimo e minimo per genere dei candidati. Si precisa che il rapporto tra i generi può essere diverso (es. una lista di tredici candidati può essere formata da 7 donne e 6 uomini o una lista di sedici candidati da 8 uomini e 8 donne), purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. la presenza nella lista di rappresentanti di entrambi i generi;
2. il rispetto del numero massimo di rappresentanti del medesimo genere.

Tabella esemplificativa per il Comun general de Fascia

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
12	11	1
13	11	2
14	11	3
15	11	4
16	11	5

4.3. COLLEGAMENTI TRA IL CANDIDATO - PROCURADOR ED UNA O PIÙ LISTE (Art. 239)

Ciascun candidato alla carica di Procurador deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consei general. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate (Allegato 4/A).

Pertanto la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra ciascun candidato – Procurador e le singole liste collegate si concretizza come segue:

- il candidato – Procurador dichiara il collegamento con le liste all’atto della presentazione della candidatura e contestualmente all’accettazione della medesima (Allegato 1);
- i delegati di lista rendono la dichiarazione di collegamento con il candidato – Procurador (Allegato 4/A) e la allegano alla presentazione della lista stessa.

Il collegamento tra le liste avviene in funzione del loro collegamento allo stesso candidato – Procurador. Non vi è quindi uno scambio diretto di dichiarazioni di collegamento tra le liste, ma uno scambio di dichiarazioni di collegamento (Allegato 4/A) tra le singole liste e uno stesso candidato a Procurador. Se più liste convergono su uno stesso candidato alla carica di Procurador, queste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano tra di loro collegate (art. 239, comma 1).

Qualora si rendesse necessario effettuare il **turno di ballottaggio** per l’elezione del Procurador, per i candidati a Procurador ammessi al ballottaggio rimangono validi ed imm modificabili i collegamenti con le liste per l’elezione del Consei general già dichiarati per il primo turno. I candidati - Procurador in ballottaggio hanno però la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste (Allegato 5). Le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (Allegato 4/B). Tutte le dichiarazioni di collegamento vanno inoltrate al presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale entro le ore 12.00 dell’ottavo giorno precedente la data della votazione per il ballottaggio.(art. 266, comma 6).

L’ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno faceva parte di un gruppo è valido solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo (art. 266, comma 6).

4.4. CONTRASSEGNO DI LISTA (artt. 242 e 244)

Con le liste dei candidati alla carica di componente del Consei general va presentato il relativo contrassegno a colori (e quindi anche in bianco e nero), eventualmente figurato, circoscritto in un cerchio. Si tenga presente che eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Il contrassegno deve essere presentato **in tre esemplari** contenuti in un cerchio di 10 cm di diametro e **in tre esemplari** contenuti in un cerchio di 2 cm di diametro.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, venga depositato il contrassegno su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati “.jpeg” e “.pdf”.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa dei manifesti e schede elettorali, di acquisire un’ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all’interno del contrassegno, sia delle tonalità del colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

In allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Procurador, devono essere presentati, in tre esemplari di 10 cm di diametro, **anche i contrassegni di tutte le liste collegate**.

In particolare le candidature alla carica di Procurador devono essere accompagnate dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

Affinché l’ufficio centrale circoscrizionale non debba ricusare il contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso:

- sia identico o confondibile con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;

- riproduca simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore;
- sia identico o confondibile con quelli depositati presso la Presidenza della Provincia o con quelli presentati in precedenza;
- riproduca immagini o soggetti religiosi (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, etc.);
- riproduca simboli propri dei comuni appartenenti al territorio del Comun general de Fascia o del Comun General stesso, nonché denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società;
- riproduca espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie: per esempio le parole "fascismo", "nazismo", "nazional- socialismo" e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

Qualora l'ufficio centrale circoscrizionale ricusi il contrassegno, sarà assegnato un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno (vedi § 10, sub num. 6 e 8).

Si rammenta infine che l'art. 242, comma 4 prescrive che, qualora il contrassegno sia stato precedentemente depositato presso la Giunta provinciale ai sensi dell'art. 220, le persone che presentano alla segreteria del Comun general le candidature ed i loro allegati (si veda sub 5.3.) devono essere munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico con la prescritta attestazione del Presidente della Provincia, dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste.

4.5. SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

L'art. 235 dispone che le liste dei candidati alla carica di componente del Consei general devono essere sottoscritte da un determinato numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. **Il comma 8-bis dell'art. 235, introdotto dalla legge regionale n. 2/2024, prevede che i candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.**

A norma dell'art. 236 possono essere presentate **senza** sottoscrizioni degli elettori **solo** le liste di candidati appartenenti a partiti o gruppi politici che **con il medesimo contrassegno** hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o della Camera dei deputati.

Pertanto, per usufruire dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni è necessario:

- avere ottenuto un seggio, con il medesimo contrassegno, alle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale;
- oppure*
- avere ottenuto un seggio, con il medesimo contrassegno, alle ultime elezioni della Camera dei deputati;

Per le candidature alla carica di Procurador non è invece richiesta alcuna sottoscrizione degli elettori.

4.5.1. Regolamento europeo in materia di protezione di dati personali

A seguito dell'entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che ha modificato il codice in materia di protezione di dati personali, i raggruppamenti politici devono assicurare, con particolare riguardo al momento della raccolta delle firme, il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento. Costoro sono tenuti ad informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

4.5.2. Liste con obbligo di sottoscrizioni

La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di componente il Consigli general deve essere sottoscritta dal numero di elettori nei comuni appartenenti al territorio del Comun general de Fascia prescritta dall'art. 235 del CEL.

La popolazione del Comun general de Fascia è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (Censimento 2021) in numero di 10.033 abitanti: le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati devono quindi essere sottoscritte da almeno cento elettori.

Il limite **minimo e massimo** di sottoscrizioni è vincolante, per cui non saranno ammesse candidature accompagnate da un numero di sottoscrizioni inferiore o, rispettivamente, superiore a quello indicato.

A norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico n. 570/1960, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata, anche cumulativamente con un unico atto, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1.

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista di candidati alla carica di componente il Consigli general; la contravvenzione a tale norma comporta l'applicazione della pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro (art. 93 comma 2 del TU 16 maggio 1960 n. 570 aggiunto dall'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61).

Ai sensi dell'art. 235, comma 8, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se raccolte prima del centottantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature (fissato al trentatreesimo giorno precedente la data della votazione).

Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati i certificati rilasciati dal sindaco, anche cumulativamente, attestanti che i soggetti firmatari sono elettori del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. Tale attestazione, dovrà essere rilasciata dal sindaco nel termine improrogabile di **ventiquattro ore** dalla richiesta.

Considerato che ogni ritardo doloso o colposo nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti, qualora se ne dovesse

manifestare la necessità, l'Autorità competente potrà disporre l'invio di un Commissario *ad acta* presso il comune inadempiente a spese dei responsabili.

4.5.3. Liste senza obbligo di sottoscrizioni

Per la presentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici che con il medesimo contrassegno hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni (art. 236).

Nel caso in cui *non sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia*, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico o da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio (artt. 236 e 220). Qualora tali organi non siano previsti dai rispettivi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, la sottoscrizione è effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica del sottoscrittore, rispettivamente del mandante, deve essere comprovata con attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, in caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale.

Nel caso in cui *sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia* la dichiarazione di presentazione della lista è invece sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'articolo 242, comma 4 (Allegato 6).

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità precisate al paragrafo 4.1.

§ 5. Presentazione e ricevimento delle candidature (art. 242)

5.1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (art. 242) (art. 10, comma 6, L. P. 10 febbraio 2010, n. 1)

La presentazione delle candidature – intesa come la loro “materiale” consegna – è regolata dall'art. 242 e deve essere fatta alla segreteria del *Comun general de Fascia* (art. 10, comma 6, L. P. 10 febbraio 2010, n. 1), consegnando:

1. la **dichiarazione di presentazione delle candidature (lista dei candidati** alla carica di componente del *Consei general* e la **collegata candidatura alla carica di Procurador**) in tre copie (un originale più due copie).

Si rammenta che le firme dei sottoscrittori, se richieste dalla legge, devono essere autenticate. Come già precisato al punto 4.5.2., unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati i certificati rilasciati dal sindaco, anche cumulativamente, attestanti che i soggetti firmatari sono elettori del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale.

In particolare, dovranno essere presentati:

- l'Allegato 3/A per liste senza obbligo di sottoscrizioni;
- l'Allegato 3/B per liste con obbligo di sottoscrizioni.

Si evidenzia che la dichiarazione di presentazione delle candidature da parte di una lista con obbligo di sottoscrizioni deve essere redatta e presentata in modo tale da dare assoluta garanzia dell'unità ed indivisibilità del documento. In particolare è necessario che le firme dei sottoscrittori e

delle sottoscrittrici siano apposte sullo stesso foglio dell'autenticazione o su altri fogli uniti a quello con modalità tali da provare in maniera inoppugnabile l'unicità e la non manipolabilità del documento, ossia del collegamento tra i fogli contenenti le sottoscrizioni, l'autenticazione, il contrassegno di lista ed nominativi dei candidati e delle candidate (spillatura e apposizione di timbro di congiunzione da parte del pubblico ufficiale o di firma trasversale) (cfr. *ex pluribus* Cons. di Stato sent. n. 7312, n. 7313, n. 7314, n. 7315 di data 5 ottobre 2010; sent. n. 2234 e 2235 di data 6 maggio 2014). Si sottolinea quindi la necessità che il modello di dichiarazione di presentazione delle candidature (come pure gli eventuali atti separati) sia stampato su foglio di formato A3 o, comunque, che venga utilizzato e presentato in modo tale da dare assoluta garanzia dell'unicità del documento;

2. tre esemplari, **in originale**, di ogni **contrassegno**, a colori ed eventualmente figurato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Ciascuna candidatura alla carica di Procurador dovrà essere accompagnata dai contrassegni di tutte le liste collegate;
3. il **certificato**, rilasciato per ogni **candidato** dal sindaco competente, attestante l'iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali;
4. il **certificato**, rilasciato dal sindaco competente, per i **candidati che sono anche elettori in un comune della Val di Fassa**, attestante esplicitamente il possesso della residenza e quindi l'iscrizione nelle liste elettorali, in un comune della Val di Fassa (*art. 10, comma 5, L.P. n. 1/2010*); tale attestazione serve a dimostrare che tutte le liste, pena la ricsuzione della lista stessa, devono essere formate in modo che tra i candidati sia presente almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa;
5. **la dichiarazione di accettazione della candidatura** alla carica di Procurador e della **candidatura** alla carica di componente del Consei general: (*Allegato 1 e Allegato 2.*)

La firma del dichiarante deve essere autenticata (cfr. sub 4.1.) e la dichiarazione deve contenere:

- l'indicazione della lista o delle liste collegate;
 - l'indicazione di non essere candidato a membro del Consei general, ivi compreso a Procurador, in altre liste;
 - l'indicazione di non essere candidato a sindaco in uno dei comuni della Val di Fassa;
 - l'indicazione di non essere candidato a membro del Consei general nella medesima lista, per la dichiarazione resa dal candidato a Procurador, e l'indicazione di non essere candidato a Procurador nella medesima lista, per la dichiarazione resa dal candidato a membro del Consei general;
 - la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 (si veda sub 4.2.2) e di quella prevista dall'art. 75, comma 2, del CEL;
6. **copia del programma amministrativo** (art. 242, comma 1, lett. d);
 7. l'indicazione, contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, **di uno o due delegati di lista** i quali potranno designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'ufficio centrale (Allegato 7). Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata come indicato sub 4.1.;
 8. la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Procurador resa dai delegati di lista (Allegato 4/A);

Con la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Procurador devono essere presentati tre esemplari del contrassegno a colori, di cm. 10 di diametro, di tutte le liste collegate e il programma amministrativo del candidato Procurador. Tale dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Procurador può essere presentata autonomamente o unitamente alla dichiarazione di presentazione di una delle liste collegate (*sub* 5.3.3.).

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste e per agevolare l'esame degli atti relativi alle candidature da parte degli organi ed uffici interessati, sono stati predisposti i modelli degli atti e documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo delle candidature sono esenti da bollo (DPR 26/10/1972, n. 642, Allegato B, n. 1).

Si evidenzia che, in considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano al procedimento elettorale (con riferimento, in particolare, ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali) i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m. (v. parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e sent. Consiglio di Stato, sez V, 16 aprile 2012, n. 2178).

Non sono, pertanto, ammesse:

- l'autocertificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'art. 41, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) – a norma dell'art. 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – “non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.”. (Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – Pubblicazione n. 1/2019 – Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale – Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature).

5.2. LUOGO, TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (*art. 242-L.P. n. 1/2010: art. 10– Deliberazione Giunta provinciale n. 276 di data 27 febbraio 2020*)

Le candidature alla carica di Procurador e le liste dei candidati alla carica di componente del Consigli general, con i relativi allegati, vanno presentati alla segreteria del Comun general de Fascia nelle ore d'ufficio nel periodo compreso **tra il cinquantesimo giorno e le ore 12.00 del quarantasettesimo giorno antecedente quello della votazione, ad esclusione della domenica compresa in tale periodo.**

Si tenga presente che la legge fa riferimento all'orario d'ufficio e non all'orario di servizio o all'orario di apertura al pubblico. Quindi, il servizio dovrà essere garantito durante l'intero orario d'ufficio.

5.3 CHI PUÒ EFFETTUARE LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

In proposito è necessario distinguere i seguenti casi:

5.3.1. Lista con contrassegno ammesso a deposito

La materiale presentazione delle liste il cui contrassegno è stato ammesso a deposito presso la Presidenza della Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 220 può essere effettuata **esclusivamente** da persona munita di delega (Allegato 6), rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Provincia dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime. Si fa presente che l'attestazione del Presidente della Provincia è rivolta esclusivamente ad autenticare la firma del delegante o dei deleganti, non avendo il Presidente della Provincia alcun potere di sindacato sui nominativi, già iscritti o meno sulla delega, delle persone delegate.

Tale delega va allegata alla candidatura presentata alla segreteria del Comun general al fine di evitare che il contrassegno venga ricusato dall'ufficio centrale circoscrizionale.

5.3.2. Lista con contrassegno non depositato

Le candidature contraddistinte da contrassegni non depositati a termini dell'art. 220 presso la Presidenza della Provincia e che non contengono elementi di contrassegni "tradizionali" possono essere presentate da uno o più sottoscrittori della lista o dai delegati indicati ai sensi dell'art. 242, comma 1, lettera e).

Le candidature che invece sono contraddistinte da contrassegni "tradizionali" non depositati a termini dell'art. 220 presso la Presidenza della Provincia possono essere presentate:

- da uno dei soggetti autorizzati al deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 220 cioè dal segretario regionale o provinciale o, nel caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, la presentazione è effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica del presentatore o del mandante è comprovata con attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del relativo verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale;
- dal soggetto autorizzato dal dirigente di partito che, ai sensi dello statuto del partito o del gruppo politico, ha la disponibilità dell'utilizzo del contrassegno.

5.3.3. Candidature alla carica di Procurador

La materiale presentazione della candidatura del candidato - Procurador può essere effettuata dal candidato medesimo oppure unitamente ad una delle liste collegate al candidato Procurador.

5.4. COMPITI DELLA SEGRETERIA DEL COMUN GENERAL RELATIVI ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE (art. 47- L.P. n. 1/2010: art. 10 – Deliberazione Giunta provinciale n. 352 di data 9 marzo 2015)

Il segretario generale del Comun general de Fascia, o il dipendente da lui delegato, rilasciano ricevuta degli atti che vengono consegnati. La ricevuta deve indicare il giorno, l'ora, il numero progressivo della presentazione.

È opportuno precisare che il segretario del Comun general non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di lista; spetterà all'ufficio centrale circoscrizionale controllare la regolarità sostanziale delle candidature e della documentazione ad esse inerente. È estremamente opportuno, tuttavia, che il segretario del Comun general non ometta

di far rilevare le irregolarità emerse da un controllo degli atti. Ad esempio, sarà cura del segretario del Comun general verificare che le firme dei presentatori della lista siano debitamente autenticate; che i presentatori siano elettori iscritti nelle liste dei comuni del territorio del Comun general de Fascia; che sia stato presentato il certificato attestante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali e la dichiarazione di accettazione della candidatura (con la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle condizioni di incandidabilità); **che la lista sia composta in modo che tra i candidati sia presente almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa**; che, per le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Presidenza della Provincia, vi sia la delega rilasciata dai dirigenti del partito o gruppo politico e la relativa attestazione del Presidente della Provincia.

Naturalmente questo controllo preventivo del segretario del Comun general potrà essere espletato solo se le liste vengono presentate con il necessario anticipo sulla scadenza del termine previsto dalla legge, poiché dopo le ore 12.00 del **quarantasettesimo** giorno antecedente quello della votazione, nessuna lista potrà essere accettata né restituita per essere ripresentata corretta da eventuali irregolarità riscontrate.

È opportuno che al momento della presentazione delle liste venga indicato il nominativo ed il recapito della persona a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni.

In mancanza di norme di maggior dettaglio sulla materia, si rende necessario che il segretario del Comun general ed i presentatori delle candidature tengano presente che:

- saranno ammesse al deposito soltanto quelle candidature i cui presentatori si troveranno, al più tardi alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, nel locale destinato al ricevimento; a tale scopo il segretario farà in modo che nessuno possa entrare in detto locale scaduta l'ora indicata;
- atteso che durante il materiale controllo dei documenti prodotti e durante la stessa compilazione della ricevuta potrebbero entrare in sala altri presentatori la cui precedenza potrebbe dar adito a contestazioni, si consiglia al segretario di disporre affinché un incaricato consegna ai presentatori di ciascuna lista, nel momento del loro accesso alla sala in cui si effettua il ricevimento delle candidature, un cartellino indicante il numero progressivo di accesso, numero che sarà poi utilizzato dal segretario per stabilire l'ordine di presentazione della singola lista ai fini di quanto stabilito dall'art. 242 ultimo comma;
- qualora, malgrado le precauzioni adottate, i presentatori, incuranti dell'ordine prestabilito e della sorveglianza disposta all'entrata, accedessero arbitrariamente e contemporaneamente in sala sprovvisti del cartellino numerato rendendo impossibile stabilire la precedenza di presentazione delle rispettive liste, sarà dovere del segretario invitare gli interessati a uscire dalla sala e consentirne il rientro soltanto se muniti del cartellino numerato o comunque in ordine successivo, onde poter stabilire il numero progressivo di presentazione della lista. In ogni caso sarà cura del segretario di avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per impedire discussioni nella sala destinata al ricevimento delle candidature;
- è superfluo aggiungere che le disposizioni di cui sopra non intendono precludere al segretario la possibilità di adottare ogni altro provvedimento organizzativo che si renda utile o necessario in relazione alla particolare situazione locale.

È poi necessario, affinché l'ufficio centrale circoscrizionale – in sede di esame delle liste – sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati di lista.

Il segretario, inoltre, prima dell'invio degli atti all'ufficio centrale circoscrizionale, provvederà a fare copia dei programmi amministrativi presentati dalle singole liste, al fine di

consentire ai cittadini e alle cittadine che lo richiedano, una volta approvate le liste, l'accesso ai medesimi.

Nel pomeriggio del quarantasettesimo giorno antecedente quello della votazione il segretario del Comun general o il dipendente da lui delegato trasmette gli atti ricevuti all'ufficio centrale circoscrizionale.

5.5. CASI PARTICOLARI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

5.5.1. *Rinuncia alla candidatura*

Le leggi elettorali non fanno cenno alla possibilità per il candidato di rinunciare alla candidatura.

La giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole alla possibilità di rinuncia, in base alla considerazione che tale facoltà deriva non soltanto dal carattere unilaterale della manifestazione di volontà dell'eleggibile che accetta di essere incluso nella lista, ma anche dai principi del mandato politico che trovano applicazione anche agli atti preparatori alla formazione del mandato stesso. L'accettazione del mandato politico, e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può quindi sempre rinunciare: perciò si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre rinunciare alla candidatura, così come dopo l'elezione può rinunciare alla nomina.

Tuttavia la rinuncia alla candidatura va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature e deve avere la stessa veste formale richiesta per l'accettazione, ossia l'autenticazione della firma (Consiglio di Stato, sezione V, del 1 ottobre 1998, n. 1384; ordinanza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa – sezione autonoma di Bolzano del 20 aprile 2005, n. 66).

Inoltre, è da ritenere che, una volta scaduto il termine prescritto dalla legge per la presentazione delle liste dei candidati, la rinuncia alla candidatura non possa più essere presentata (Consiglio di Stato, sezione III, 23 maggio 2018, n. 3091) né, se presentata tempestivamente, ritirata, poiché tale ultima possibilità sarebbe equiparabile alla presentazione di una candidatura oltre i termini di legge.

Infine, se, in conseguenza alla rinuncia di un candidato, si intende integrare la lista con l'inserimento di un nuovo nominativo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere rinnovata.

5.5.2. *Candidati deceduti, che hanno ritirato il consenso o sono stati esclusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste.*

Premesso che la surrogazione è ammissibile prima, ma non dopo la scadenza del termine di presentazione delle liste di candidati e tenuto conto che non è precluso che la lista sia formata da un numero di candidati superiore a quello massimo previsto, non risulta inopportuna la presentazione di una lista con più candidati rispetto al numero massimo consentito; ciò al fine di supplire, nel numero corrispondente ed in ordine progressivo, all'eventuale decesso, ritiro o esclusione di candidati. In questo caso non si tratterebbe di "surrogazione", ma di semplice integrazione della lista fino al numero massimo consentito, con appartenenti alla stessa lista.

Se la lista presentata non contiene un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, la surrogazione di candidati eventualmente deceduti, ritirati o esclusi in un momento successivo potrà avvenire solo mediante rinnovo della procedura di raccolta firme e presentazione della lista nei termini previsti.

PARTE TERZA

COLLEGAMENTO FRA LE LISTE

DELEGATI DI LISTA – RAPPRESENTANTI DI LISTA – TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 6. Delegati di lista (artt. 242 e 243)

L'art. 242, comma 1, lett. e), prescrive che i sottoscrittori della lista designino una o due persone quali **delegati di lista**. Ad essi la legge demanda compiti particolari.

La norma regionale ha superato il dubbio che si era posto in passato (se per la validità delle designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi e delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio fosse necessaria la firma congiunta di entrambi i delegati nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente). Risulta ora evidente che le designazioni e le dichiarazioni di collegamento sono valide con la sola firma del primo delegato (effettivo) e, in mancanza di questa, con la sola firma del secondo delegato (supplente). Naturalmente nulla vieta la sottoscrizione di entrambi i delegati.

La designazione dei delegati deve essere fatta per iscritto e la loro firma, apposta negli atti compiuti in base alla legge, deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità indicate *sub* 4.1.

Sebbene la legge nulla disponga in proposito, è preferibile che i delegati vengano scelti tra i sottoscrittori della lista e non fra i candidati; nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

I delegati, oltre a poter essere incaricati della materiale presentazione della lista alla segreteria del Comun general de Fascia, hanno mandato:

- di assistere, qualora lo richiedano, alle operazioni di sorteggio delle liste (art. 244 comma 7);
- di designare un rappresentante di lista per ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale;
- di effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato a Procurador nel primo e nel secondo turno di votazione.

§ 7. Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'ufficio centrale (artt. 242 e 243)

7.1. CARATTERE FACOLTATIVO DELLE DESIGNAZIONI

Come si è detto i delegati di lista sono legittimati a designare un rappresentante di lista per ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale. La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma *facoltativa*, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti infatti non fanno parte di detti uffici, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste a fronte di eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

Pur non facendo parte integrante degli uffici per i quali sono stati designati, i rappresentanti di lista ne sono comunque vincolati, nel senso che non è loro consentito di intervenire presso altri seggi una volta che siano stati "accreditati" presso un determinato seggio elettorale.

7.2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con *dichiarazione scritta*, su carta semplice, e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità indicate *sub* 4.1. (Allegato 7).

È preferibile che le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare tali rappresentanti, poiché il sindaco deve consegnare le designazioni ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Le designazioni possono essere fatte per un rappresentante effettivo ed uno supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

A seguito dell'introduzione del turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione del Procurador è opportuno venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

7.3. A CHI VANNO PRESENTATE LE DESIGNAZIONI (art. 243)

Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere consegnate *al sindaco*, entro le ore 12.00 del sabato precedente l'elezione, il quale ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, *oppure direttamente ai singoli presidenti*, il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni della sezione.

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale centrale potranno essere presentate al Presidente dell'ufficio centrale prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio stesso.

Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata delle designazioni dei rappresentanti di lista, tali designazioni devono essere inviate al segretario comunale, che ne curerà la trasmissione ai presidenti di sezione, entro il giovedì precedente l'elezione (art. 243, comma 2-bis).

7.4. REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La legge regionale nulla dispone circa i requisiti che devono essere posseduti dai rappresentanti di lista.

Si ritiene comunque che essi debbano essere **elettori del Comun general de Fascia**, considerato che il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53 dispone che i rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato di lista designi se stesso quale rappresentante di lista.

§ 8. Turno di ballottaggio per l'elezione del Procurador (art. 266)

Analogamente a quanto la legge regionale dispone per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, è previsto un turno di ballottaggio qualora al primo turno nessun candidato alla carica di Procurador ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare (Allegato 5) il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (Allegato 4/B). Gli ulteriori collegamenti vanno dichiarati entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno precedente la votazione (art. 266, comma 6);

Ai sensi dell'art. 271, le dichiarazioni di collegamento espresse tra il primo ed il secondo turno devono essere indirizzate al Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Tali dichiarazioni dovranno essere raccolte presso la segreteria del Comun general de Fascia, la quale provvederà al loro sollecito inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il turno di ballottaggio si svolge nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

In caso di impedimento permanente, decesso o rinuncia di uno dei candidati, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.

PARTE QUARTA

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

§ 9. Premessa

Prima di illustrare le varie operazioni che l'ufficio centrale circoscrizionale deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, **improrogabilmente, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.**

L'ufficio centrale circoscrizionale, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno.

§ 10. Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale

10.1. ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE (*art. 244 - L.P. n. 1/2010: art. 10 – Deliberazione Giunta provinciale n. 225 di data 21 febbraio 2025*)

Le funzioni ed adempimenti della commissione o sottocommissione elettorale circondariale, per quanto riguarda l'esame delle candidature, vengono svolti dall'ufficio centrale circoscrizionale e sono i seguenti:

1. Accertamento della data di presentazione della lista

Come **prima operazione** l'ufficio centrale circoscrizionale dovrà controllare, in base all'attestazione del Segretario del Comun general o suo delegato, se la lista e la relativa candidatura alla carica di Procurador sia stata presentata entro le ore 12 del 47° giorno precedente l'elezione. Qualora dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, l'ufficio centrale circoscrizionale provvederà a ricusarla.

2. Accertamento della quota di rappresentanti di ogni genere

Come **seconda operazione** l'ufficio centrale circoscrizionale dovrà accertare il rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'art. 240.

In primo luogo l'ufficio centrale circoscrizionale accerterà che le liste dei candidati siano formate da rappresentanti di entrambi i generi (art. 240, comma 1) e ricuserà la lista qualora i candidati appartengano tutti al medesimo genere.

L'ufficio centrale circoscrizionale dovrà quindi accertare che sia rispettato il limite massimo di rappresentanti del medesimo genere fissato dal comma 2 dell'art. 240 e corrispondente ai due terzi del numero massimo teorico di candidati (vedi *sub* 4.2.3.). Nel caso in cui tale limite sia superato, l'ufficio centrale circoscrizionale ridurrà la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi. Qualora in seguito a tale riduzione il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione, l'ufficio centrale circoscrizionale ricuserà la lista.

3. Accertamento della presenza di almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa.

La **terza operazione** è rivolta ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 10, comma 5, della L.P. 1/2010. L'ufficio centrale circoscrizionale dovrà verificare che le liste dei candidati siano formate in modo tale che tra i candidati stessi alla carica di componente il Consei general sia presente almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa (quindi, per ciascuna lista, almeno sei candidati devono essere elettori ciascuno in un comune diverso dei sei della val di Fassa). A tale scopo dovrà essere accertato il requisito di elettore del comune della Val di Fassa con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale, requisito che deve risultare dal certificato attestante esplicitamente il possesso della residenza, e quindi l'iscrizione nelle liste elettorali, in un comune della Val di Fassa, rilasciato dal sindaco competente.

Nel caso in cui il requisito prescritto dall'articolo 10, comma 5 della L.P. n. 1/2010 non venga rispettato, l'ufficio centrale circoscrizionale ricuserà la lista che non presenti almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa.

4. Verifica del numero dei sottoscrittori e della regolarità dei moduli contenenti le firme

La **quarta operazione** consiste nel controllare se il numero dei sottoscrittori è quello prescritto (si veda § 4.5.).

A tale scopo dovranno essere contate le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di componente del Consei general e negli altri atti ad essa eventualmente allegati; inoltre dovranno essere accertati la regolarità delle autenticazioni ed il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale, requisito che deve risultare dai certificati – anche collettivi – rilasciati dal sindaco.

L'ufficio centrale circoscrizionale dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato e quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra candidatura o lista depositata in precedenza.

Con riferimento alla problematica della mancata presentazione entro i prescritti termini dei certificati elettorali dei sottoscrittori, e premesso che l'art. 244, comma 5, ha una formulazione parzialmente diversa rispetto all'art. 33, ultimo comma, del DPR 570/1960, si segnala che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la decisione n. 23 del 30.11.1999, si è pronunciata in tal modo:

“Poiché la Commissione (elettorale circondariale) - ufficio centrale circoscrizionale - può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, (del DPR 570/1960) è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali. Gli articoli 32 e 33 del Testo unico (DPR 570/1960) non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della V Sezione). La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, (DPR 570/1960) per il quale la Commissione può “ammettere nuovi documenti”[nel testo dell'art. 244, comma 5, alle parole “nuovi documenti” sono aggiunte “al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'art. 242”] e deliberare, entro il ventiseiesimo [43° ai sensi degli articoli 244, comma 5 e 217-bis] giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che:

1. *il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12.00 del ventinovesimo [47° ai sensi dell'art. 242, comma 4] giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale – (ufficio centrale circoscrizionale)-, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del Testo unico n. 570 del 1960 [art. 242, comma 5];*
2. *il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al Segretario comunale, può direttamente consegnarli all'ufficio centrale circoscrizionale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal Segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di “elettori iscritti nelle liste del comune”;*
3. *nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale – (ufficio centrale circoscrizionale) - deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma del DPR 570/1960. A tal fine dispone la propria riconvocazione entro le ore nove del sesto giorno successivo e fissa un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (art. 244, comma 5);*
4. *qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del Testo unico n. 570 [art. 235, comma 6].”*

Se, compiute tali verifiche, la candidatura o la lista non risulta sottoscritta dal prescritto numero minimo di elettori, per i quali sia regolarmente dimostrata tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa deve essere senz'altro riusata.

Analogamente la candidatura o la lista deve essere riusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori ecceda il numero massimo consentito dalla legge.

5. Esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati

La **quinta operazione** consiste nell'esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati. A tale scopo l'ufficio centrale circoscrizionale verificherà se, per ciascuno dei candidati alla carica di Procurador ed alla carica di componente del Consei general, vi siano:

- la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato, debitamente autenticata, con la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 e quella prevista dall'art. 75, comma 2, del CEL;
- il certificato attestante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali o – per i candidati che sono cittadini di altro Stato dell'Unione Europea – il certificato di iscrizione alla lista elettorale aggiunta ovvero l'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (art. 5 del d.lgs. n. 197/1996). Per almeno sei candidati alla carica di componente del Consei

general, il certificato dovrà attestare il possesso dei requisiti residenziali e quindi il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali in ciascuno dei sei comuni della Val di Fassa.

I candidati a carico dei quali viene accertata la mancanza della dichiarazione sostitutiva di cui sopra o la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal citato art. 10 del decreto legislativo 235/2012 o per i quali è accertata la mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali o la irregolarità della dichiarazione, dovranno essere cancellati dalla lista.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Se la mancanza o l'irregolarità è riferibile alla candidatura a Procurador, questa viene ovviamente riusata; la lista o le liste collegate a tale candidatura devono essere anch'esse riusate, poiché è venuta a mancare la candidatura alla carica di Procurador collegata.

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo in caso contrario gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede. Per le candidate l'ufficio centrale circoscrizionale terrà inoltre conto di quanto disposto dall'art. 240, comma 3, che consente di indicare il solo cognome da nubile o di aggiungere o anteporre il cognome del marito.

La **sesta operazione** consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altra lista dello stesso Comun general de Fascia presentata in precedenza e che sia stata ammessa perché riconosciuta regolare. Inoltre, l'ufficio centrale circoscrizionale dovrà cancellare dalle liste dei candidati alla carica di componente del Consei general i nominativi dei candidati alla carica di Procurador eventualmente compresi nelle liste medesime ed i nominativi dei candidati alla carica di sindaco di uno dei comuni del territorio della Val di Fassa (art. 10, comma 1, L.P. 1/2010).

La **settima operazione** consiste nel verificare se la lista, oltre al candidato alla carica di Procurador, è formata dal numero minimo di candidati (si veda *sub* 4.2.3.) e nel riusare le liste che non lo siano. Per le liste che, al contrario, sono formate da un numero di candidati superiore al massimo consentito, l'ufficio centrale circoscrizionale provvederà a ridurle a tale numero, cancellando gli ultimi nominativi.

È evidente che tali cancellazioni non saranno necessarie, qualora la lista si trovi già ridotta al limite prescritto, in conseguenza delle cancellazioni effettuate in precedenza.

6. Esame dei contrassegni di lista

L'**ottava operazione** consiste nell'esame dei contrassegni di lista. L'ufficio centrale circoscrizionale dovrà riusare:

- i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo (art. 244, comma 1, lett. d);
- i contrassegni che siano identici o confondibili con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore;
- i contrassegni che siano identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Provincia;

- i contrassegni che riproducano immagini o soggetti religiosi o simboli dei comuni appartenenti al territorio del Comun general de Fascia o del Comun General stesso o simboli propri;
- i contrassegni che riproducano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società;
- i contrassegni che contengano espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie: per esempio le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

In caso di ricusazione del contrassegno l'ufficio centrale circoscrizionale ne dà notizia agli interessati e fissa un termine non superiore a 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno (art. 244, comma 1, lett. d). Se tale nuovo contrassegno non sarà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

L'ufficio centrale circoscrizionale accerta inoltre che liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Presidenza della Provincia siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico, che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Provincia, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito.

I delegati di lista possono prendere direttamente cognizione, entro la sera stessa del giorno in cui l'ufficio centrale circoscrizionale ha esaminato le candidature, delle contestazioni fatte e delle modifiche apportate alla lista e potranno presentare un nuovo contrassegno o nuovi documenti all'ufficio centrale circoscrizionale entro le ore 9.00 del mattino successivo (sesto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature) (art. 244, commi 4 e 5 e art. 217-bis, comma 1, lett. c) e d).

7. Accertamento dell'esistenza del collegamento della candidatura a Procurador con una o più liste, del collegamento delle liste con una candidatura a Procurador e della reciprocità dei collegamenti dichiarati ex art. 241.

La **nona operazione** consiste nel verificare se le candidature alla carica di Procurador contengano l'indicazione del collegamento con una o più liste di candidati per il Consei general.

Le candidature alla carica di Procurador dovranno contenere l'indicazione del collegamento con una o più liste di candidati per il Consei general. L'ufficio centrale circoscrizionale dovrà accertare che il collegamento tra candidato - Procurador e ciascuna lista sia stato reciprocamente dichiarato.

Le candidature alla carica di Procurador che non contengano le indicazioni suddette verranno ricusate.

È importante sottolineare come la ricusazione della candidatura alla carica di Procurador comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di Procurador comporta la ricusazione della candidatura medesima.

8. Nuova riunione dell'ufficio centrale circoscrizionale

Entro le ore 9.00 del sesto giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle candidature (quarantunesimo giorno antecedente la data della votazione) l'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi, per udire i delegati di lista delle liste contestate o modificate.

In tale occasione esso può ammettere nuovi documenti, ma solo al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione, ed ammettere nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati il giorno precedente.

Le decisioni sulle questioni controverse, prodotte seduta stante, sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al Commissario del Governo.

Eventuali impugnative contro le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale immediatamente lesive del diritto di partecipare al procedimento elettorale (ossia contro l'esclusione di liste o candidati) potranno essere promosse davanti al T.R.G.A. competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o esclusione. La procedura è disciplinata dall'art. 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m. (codice del processo amministrativo).

9. Fissazione dell'ordine delle liste mediante sorteggio

Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature, l'ufficio centrale circoscrizionale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di Procurador e delle liste dei candidati per il Consei general.

Il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di Procurador e per le liste dei candidati a componente del Consei general.

L'ordine delle liste dei candidati per il Consei general è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di Procurador.

Dopo aver effettuato le suddette operazioni di sorteggio tra le liste, l'ufficio centrale circoscrizionale **rinumer**a tutte le liste (assegnando un numero diverso) partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Procurador sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o il gruppo di liste collegate con il candidato alla carica di Procurador con il numero più alto (considerando all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio). Ad esempio, si ipotizzi che il gruppo di liste collegate con il candidato a Procurador numero 1 sia formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9; tali liste verranno rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendosi poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato Procurador sorteggiato con il numero 2 e così via.

Ciò determinerà il numero d'ordine di sorteggio definitivo delle liste dei candidati.

Alle operazioni di sorteggio possono partecipare su richiesta i delegati di lista.

10.2. ULTERIORI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

È da tenere presente che l'ufficio centrale circoscrizionale dovrà trasmettere al sindaco, entro le ore 12.00 del venerdì precedente la votazione, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

§ 11. Trasmissione alla Provincia delle candidature approvate dall'ufficio centrale circoscrizionale.

Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale devono essere **immediatamente** comunicate alla Provincia autonoma di Trento – Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente (art. 245) per la preparazione del manifesto di cui all'art. 234 e per la stampa delle schede.

Il segretario del Comun general de Fascia dovrà provvedere alla tempestiva ed esatta esecuzione di quanto segue.

Al termine dei lavori dell'ufficio centrale circoscrizionale (quarantunesimo giorno precedente quello di votazione) il segretario del Comun general de Fascia:

- ritira dal predetto ufficio centrale circoscrizionale l'originale ed una copia del verbale di approvazione di ciascuna candidatura a Procurador e di ciascuna lista di candidati alla carica di componente il Consei general (all'originale del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale va allegata una copia della dichiarazione di presentazione di ciascuna candidatura e/o lista approvata);
- raccoglie gli atti in un'apposita cartella, completando la medesima con l'indicazione del numero delle liste presentate ed approvate dall'ufficio centrale circoscrizionale;
- provvede nello stesso giorno a consegnare, dietro ricevuta, il materiale di cui sopra (verbali, liste ed allegati raccolti nelle rispettive cartelle) al personale incaricato presso la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente.

Si ritiene opportuno infine segnalare che, ai sensi dell'art. 247, qualora non venga presentata alcuna candidatura alla carica di Procurador, le elezioni non potranno aver luogo.

In tali casi il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale informa immediatamente il Presidente della Provincia, inviandogli copia del relativo verbale.

Le elezioni seguiranno entro novanta giorni dalla data del decreto di sospensione, termine che può essere prorogato solo per far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile.

Poiché, com'è ovvio, l'indicazione errata delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle elezioni, si ritiene necessario che la collazione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare alla Provincia – struttura competente: “Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente”, sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dall'ufficio centrale circoscrizionale dovranno essere trasmessi col visto di autenticazione del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale.

§ 12. Comunicazione ai comuni dell'elenco delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

Si rammenta che ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, l'ufficio centrale circoscrizionale dovrà, per ciascun comune, comunicare ai sindaci le candidature ammesse (art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod.).

§ 13. Turno di ballottaggio per l'elezione del Procurador

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio l'ufficio centrale circoscrizionale darà atto del mancato raggiungimento del “quorum” richiesto al primo turno nel verbale dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine per la dichiarazione di eventuali ulteriori collegamenti, provvede immediatamente alla verifica della regolarità delle candidature ed al **sorteggio** del numero progressivo da assegnare ai due candidati alla carica di Procurador ammessi al turno di ballottaggio.

Accertata la regolarità delle candidature ammesse, ne viene data comunicazione alla struttura competente della Provincia Autonoma di Trento per la predisposizione del manifesto e per la stampa delle schede.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno; ciò vale sia per i contrassegni delle liste già collegate al primo turno, sia per i contrassegni delle liste eventualmente collegate al secondo turno.

PARTE QUINTA

SANZIONI PENALI PER I REATI INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 14. Sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature

Per quanto riguarda le sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature, l'art. 297 rimanda alle disposizioni contenute nel Capo IX del TU 16 maggio 1960, n. 570 e s.m., che si riportano brevemente di seguito.

- a) Chiunque, per ottenere, a proprio o ad altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro) anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità (art. 86 del TU n. 570/1960 e s.m.).
- b) Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).
La pena è aumentata – e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia viene esercitata da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (ora a 5.164 euro) (art. 87 TU n. 570/1960 e s.m.).
- c) Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis TU n. 570/1960 e s.m.).
- d) Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro) (art. 88 TU n. 570).
- e) Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (art. 93 TU n. 570/1960 e s.m.37).

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente testo, è possibile fare riferimento alle “Istruzioni per la presentazione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e per l’elezione dei consigli comunali per i comuni della provincia di Trento” emanate dalla Regione.

ELENCO MODELLI PER CANDIDATURE

reperibili sul sito:

<https://elezioni.provincia.tn.it/Elezioni-Comun-general-de-Fascia-2025>

1	dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di procurador - dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m. attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità - dichiarazione di collegamento con liste di candidati e candidate alla carica di membro del consei general.
2	dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del consei general - dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m. attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità
3 A	modello di dichiarazione di presentazione delle candidature per le elezioni di procurador/a e di sedici componenti il consei general da parte di una lista senza obbligo di sottoscrizioni
3 B	modello di dichiarazione di presentazione delle candidature per le elezioni di procurador/a e di sedici componenti il consei general da parte di una lista con obbligo di sottoscrizioni
4 A	modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con un/una candidato/a alla carica di procurador
4 B	modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con un/una candidato/a alla carica di procurador per il turno di ballottaggio
5	modello di dichiarazione del/la candidato-procurador per il collegamento con una o più liste di candidati e candidate alla carica di componente del consei general per il turno di ballottaggio.
6	modello di delega per la presentazione di una lista di candidati e candidate accompagnata da contrassegno identico a quello depositato presso la presidenza della provincia
7	modello di designazione dei/delle rappresentanti di lista presso i seggi elettorali